



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



SETTORE TECNICO UNICO

Prot. _____
Montechiarugolo,

Montechiarugolo, 01 agosto 2025

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "PARMA"

Proponente: Green Frogs Parma S.r.l

Tipo Procedura: VIA

Tipologia progetto: Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt;

Localizzazione: Montechiarugolo/Traversetolo (Provincia di Parma)

Protocollo di attivazione Numero PG.2025.117008

- 1) Per quanto concerne la realizzazione dell'elettrodotto esterno, si dovranno esplicitare le modalità di attraversamento di Via Traversetolo "S.P. 513R" in località "Piazza", visti gli elevati volumi di traffico, evitando scavi trasversali o longitudinali alla sede stradale e qualsiasi tipo di interferenza con il traffico veicolare presente. Eventualmente, preve verifiche di non interferenza con edifici e manufatti presenti, si potrà valutare l'utilizzo della tecnologia T.O.C. Durante tutta la durata degli scavi si dovranno ugualmente evitare interferenze con il traffico veicolare esistente come la formazione di sensi unici alternati o parzializzazioni della carreggiata.

Analogamente, la realizzazione del cavidotto non potrà comportare abbattimenti di alberature allocate nel tratto di interesse della "S.P. 513R".




Figura 1 Attraversamento elettrodotto in località "Piazza" (da elaborato 3162_6252_PA_PAUR_T16_Rev.0"

- 2) Analogamente, per quanto concerne la realizzazione dell'elettrodotto esterno di progetto sotto il sedime stradale di "Via della Sbarra", dovrà essere opportunamente descritta la metodologia di scavo, e si ritiene che non sia possibile precedere con l'alloggiamento dei cavidotti in banchina a causa della sua fragilità, inoltre occorre tener presente il disagio al traffico veicolare esistente quali modalità di scavo, posizionamento dei cumuli di materiale scavato, ecc. pertanto in relazione alle tempistiche di realizzazione dei cavidotti si ritiene necessario valutare la necessità di un allargamento della sede stradale in modo di poter garantire il transito mediante senso unico alternato durante la realizzazione dei lavori.

Al contrario si richiede di valutare l'idoneità della banchina posta in via XXV Aprile per ospitare i cavidotti, questa strada è soggetta a grandi carichi di traffico, in particolar modo durante la campagna di produzione del pomodoro, pertanto in questo caso è necessario che i cavidotti siano realizzati in tale porzione di strada senza ingombrare la careggiata pertanto valutando l'occupazione di suoli privati durante le operazioni di scavo.

- 3) Come descritto nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R01_Rev.0_SIA il sito di progetto ricade interamente in aree idonea *ope legis* di cui ai punti *c-ter*-2 e *c-quater*) comma 8, art. 20 del D.lgs. 199/2021, ovvero:
- a. *c-ter*) 2 "Le aree interne agli impianti industriali e agli **stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento";
 - b. *c-quater*) "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), *c-bis*) e *c-ter*), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente

lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

Conseguentemente, si riporta la definizione di "stabilimento" presente al comma 1 dell'art. 268 "Definizioni" del D.lgs. 152/2006 a cui si è fatto riferimento per la predisposizione della menzionata area buffer di 500 m:

*"Il complesso unitario e stabile, che si configura come **un complessivo ciclo produttivo**, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività **che producono emissioni attraverso**, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".*

Tramite il protocollo REP PG/2024/536325 la Regione Emilia-Romagna ha recepito la definizione di "stabilimento" contenuta del T.U. Ambiente ribadendo che:

*"vista la collocazione dell'articolo in esame nella Parte V ("norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"), Titolo I ("prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività") del d.lgs. n. 152/2006, si presenta quanto mai chiara la volontà del legislatore di ricomprendere nel concetto di "stabilimento", in quel contesto, **ogni impianto che sia comunque caratterizzato dalla produzione di emissioni in atmosfera**".*

In particolare, l'azienda agricola Drugolo/Ronchini a cui si fa riferimento per la predisposizione dell'area *buffer* di 500 m risulta ad oggi dismessa.

Si richiede inoltre la disamina delle destinazioni urbanistiche delle "Aziende Agricole Drugolo/Ronchini" all'interno degli strumenti urbanistici del Comune di Traversetolo vigenti ed assunti.

- 4) Il proponente dichiara di poter disporre di aree con diversa classificazione urbanistica, industriale nel Comune di Traversetolo occupata da fabbricati dismessi e fatiscenti ed aree agricole per la maggior parte site in Comune di Montechiarugolo.

La proposta progettuale è prioritariamente orientata al consumo di suolo ad alta vocazione agricola in luogo della possibilità di realizzare parte dell'impianto in area industriale dismessa e degradata.

Si osserva che si otterrebbe un impatto ambientale notevolmente ridotto agendo prioritariamente in aree con classificazione urbanistica di carattere produttivo in cui è consentito l'installazione di pannelli a terra e di utilizzare in misura minore suolo agricolo.

- 5) Vista la vicinanza con il sito Rete Natura 2000 IT4020023 “*Barboj di Rivalta*” sarà necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza di Livello 1 “*Screening*”.

Con la D.G.R. 1174/2023 l’Emilia Romagna ha adeguato le disposizioni regionali sulle procedure alle “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca)*” approvate nel 2019 dal Ministero della Transizione Ecologica. In particolare, la delibera aggiorna la precedente D.G.R. 1191/2007, sostituendo l’allegato B e introducendo la modulistica obbligatoria per tutti i proponenti di Piano, programmi, progetti e attività.

In particolare, secondo la D.G.R. (art. 3.5), la procedura di Vinca è costituita da 3 livelli:

- Livello 1, denominato “*screening*” di Incidenza, attivato per Progetti/Interventi più comuni e diffusi;
- Livello 2, denominato Valutazione di incidenza appropriata, viene attivato nei casi più complessi ed impattanti, o quelli che nella fase di Screening si sono conclusi con un esito negativo. Per questo livello, per poter ridurre l’incidenza del Progetto/Intervento, il soggetto proponente può prevedere l’applicazione di idonee misure di mitigazione;
- Livello 3, viene attivato solo nei casi di incidenza negativa significativa di un Progetto/Intervento definita nel secondo livello e che non è stato possibile mitigare ulteriormente;

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) fonde in una nuova identità le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva ISPRA e le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA).

In materia di Valutazione di Incidenza, come definito dalle linee guida SNPA, nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente (DPR 357/97 art. 5, modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR 120/2003).

La valutazione di incidenza è effettuata secondo quanto segue:

- Verifica (*screening*) per tutti i siti della Rete Natura 2000 presenti nell’intorno del progetto in funzione della tipologia dell’opera, delle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000 e del territorio interessato, considerando un raggio di 5 km dall’opera in progetto;

- 6) La realizzazione dell’impianto agrivoltaico comprende fasi di cantiere che potrebbero causare inquinamento atmosferico dovuto alla produzione di polverosità, tra le quali operazioni di scavo, rinterro e passaggio di mezzi su strade non asfaltate, inoltre la larghezza di dette strade è insufficiente a garantire il doppio senso di circolazione. Considerando l’entità e la durata dei lavori, in riferimento alle operazioni di cantiere menzionate, dovrà essere condotta la stima della produzione della polverosità (parametro PM10 e PM 2.5). Per tale stima potranno essere utilizzati i modelli descritti da ARPAT nel documento “*Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*”. In particolar

modo, le elaborazioni dovranno essere condotte in riferimento ai recettori presenti nel Comune di Montechiarugolo al foglio 43 particelle 17 e 59.

- 7) Visto e considerato che la soluzione di progetto prevede l'utilizzo di moduli elevati da terra di altezza minima 2.1 m e con un'altezza massima di circa 4 m, l'approfondimento paesaggistico realizzato dovrà essere integrato con lo studio della visibilità del progetto nella posizione di altezza maggiore, in particolar modo vista la vicinanza di punti sensibili o ad alta frequentazione come gli abitati di Basilicanova e Mamiano, con e senza la fascia di mitigazione perimetrale, inoltre dagli elaborati di progetto si evince che le essenze arbustive previste sono tutte della medesima tipologia, non corrispondenti alle specie arboree consigliate dal PUG di Montechiarugolo (art.n.58) e dalla Delibera Regionale n. 3492/1996;

L'impiego di essenze uniformi, anche autoctone, favorisce l'insediamento di parassiti, malattie ecc... che potrebbero cagionare la moria delle stesse ed il propagarsi degli stessi anche ad altre alberature. Inoltre le essenze risultano eccessivamente basse per poter schermare l'impianti (arbusti di altezza di 1 metro) .

Si ritiene inoltre che i salici abbiano una longevità non conforme a garantire la schermatura dell'impianto per l'intera sua durata.

- 8) Nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R24_Rev.0 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*" si dovrà prevedere il monitoraggio dei campi elettromagnetici in condizioni di massima produttività dell'impianto agrivoltaico per confermare quanto riportato nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R10_Rev.0 "*Relazione Campi Elettromagnetici*" prevenendo l'insorgenza di possibili esposizioni;
- 9) Nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R24_Rev.0 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*" si dovrà prevedere il monitoraggio dell'inquinamento acustico, con lo scopo di determinare il rumore emesso dalle componenti elettromeccaniche in condizioni di esercizio e confermare quanto asserito nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R14_Rev.0 "*Valutazione previsionale di impatto acustico*";
- 10) Nell'elaborato 3162_6252_PA_PAUR_R04_Rev0 dovrà essere prevista l'eventuale rimozione della fascia di mitigazione perimetrale, le cui specie arboree che alla data di dismissione, potrebbero anche aver raggiunto altezze considerevoli;
- 11) Bonifica Bellica, si discorda in merito alla determinazione del rischio basso moderato. La vicinanza con il ponte che attraversa il torrente Parma può far presumere che l'area oggetto di trasformazione possa essere stata intensamente soggetta a bombardamenti.

L'area in oggetto era ricompresa nella seconda linea difensiva delle truppe tedesche nota come "Linea Gotica", pertanto è altamente probabile che la stessa fosse stata oggetto di bombardamento da parte delle truppe alleate.

Il Comune di Montechiarugolo ha in corso una approfondita indagine in una area del territorio poco distante, circa 3 km, poiché a seguito degli esiti della indagine storica si è determinato in prima istanza un rischio inaccettabile ed estremamente elevato. Si ritiene che la realizzazione della maglia di sostegni realizzati con un passo di 5 metri e per la profondità di 4 metri pongano in serio pericolo l'incolumità del personale durante la realizzazione dell'impianto l'infissione degli stessi.

12) Piano agronomico: Si richiede di verificare il mantenimento della producibilità agricola, in considerazione delle culture peculiari ed identitarie della zona, quali il pomodoro da industria, oltre che il frumento ed altri cereali.

Inoltre si ritiene che non vi siano sufficienti spazi per consentire il lavoro di mezzi agricoli di grandi dimensioni quali ad esempio le mietitrebbie, oppure il sistema di raccolta automatizzato per la raccolta di pomodoro, nonché la possibilità di utilizzo spruzzatori per trattamenti fitosanitari.

Pertanto si richiede di concordare con il soggetto proponente di valutare la professionalità dell'ente incaricato del monitoraggio del piano agronomico.

La Responsabile del Settore
Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente

Ing. Claudia Miceli
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Miceli Claudia
Firmato il 01/08/2025 15:00
Seriale Certificato: 4736081
Valido dal 21/07/2025 al 21/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA